

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI TERMOLI

N° 679

25 GIU 2021

679

REGISTRO DONAZIONI ELEG. CANCELLI ...	Registrato il ... al n°	315 ... della imposta ...
--	---	---

Cod. Fisc.	Serie	Prov.
...	CAB	ARI
...	...	...

STATUTO

Titolo I – Disposizioni generali - Oggetto - Scopo

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia una Associazione denominata **A.N.P.AS "L'ARCA" IN MEMORIA DI PAOLO SARACINO E STEFANO PELLICIONI ONLUS**. E' una Associazione di **Volontariato** ed ha sede in **Termoli (CB) in Via delle Magnolie snc** "Organizzazione di volontariato" con l'acronimo "ODV".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione ODV anche la locuzione Ente del terzo settore o acronimo ETS.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato, di seguito, anche "Associazione", è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, d'ora in avanti CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il Regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS,

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In particolare si propone di collaborare con Enti Pubblici e privati per:

- Emergenza sanitaria;
- Protezione civile;
- Assistenza sociale;
- Difesa ambiente;
- Tutela dei bambini;
- Educazione Igienico- Sanitaria con servizi per anziani autosufficienti, disabili, disagiati, bambini;
- Promozione culturale.

L'Associazione opera, per il perseguimento delle indicate finalità, su tutto il territorio nazionale.

ART.6

(Attività diverse)

L'associazione esercita altre attività, diverse da quelle elencate dall'art. 5, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

L'associazione per finanziare le proprie attività d'interesse generale, ai sensi dell'art. 5, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, sia impiegando risorse dell'ente, inclusi volontari e dipendenti, che impiegando risorse di terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori.

In particolare si potranno svolgere:

Il socio ha diritto di esprimere il proprio voto nell'Assemblea Generale e ricoprire, ove eletto, le cariche Sociali in modo gratuito.

Il Socio s'impegna per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, collaborando in modo spontaneo, personale, gratuito e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

L'appartenenza al sodalizio ha carattere libero, volontario ed è a tempo indeterminato ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze regolamentari.

E' prevista per gli associati l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 9

(Esclusione)

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per decesso
- dimissione
- per esclusione.

Il Socio che contravviene alle norme stabilite dallo Statuto o la cui condotta dovesse recare danno all'Associazione o a terzi, può essere escluso dalla stessa con deliberazione del Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti ed invito a presentare giustificazione nei successivi 15 giorni. Detta contestazione deve essere inviata al domicilio indicato dal Socio all'atto dell'iscrizione almeno 30 giorni prima della delibera di esclusione.

La perdita della qualifica di Socio non dà diritto di pretendere la quota né la divisione del fondo comune a norma dell'ART. 37 del codice civile.

TITOLO III – Organi

ART. 10

(Indicazione)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- l'Organo di controllo in caso di superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS
- il Revisore legale o l'Organo di revisione in caso di superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS
- il Collegio dei Probiviri
- il Segretario
- il Tesoriere.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

ART. 13

(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea Generale Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sia la presenza e/o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che dovrà essere tenuta entro 3 giorni dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Ogni Socio non può che rappresentare altro associato. Non possono essere delegati né il Presidente né i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15

(Verbalizzazioni)

Tutte le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un suo delegato e sottoscritto dal Presidente. Il Verbale può essere consultato da tutti i Soci che hanno il diritto di trarne copia.

Le contestazioni, in riferimento a quanto verbalizzato, dovranno essere proposte al Collegio dei Probiviri dai presenti-dissenzienti entro 10 giorni, dagli assenti entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla loro effettiva conoscenza.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è costituito da 11 membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile e comunque rimane in carica sino alla nomina del nuovo organico Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci Consiglieri.

ART. 17

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Spetta al Consiglio Direttivo l'attuazione delle linee programmatiche e delle politiche gestionali dell'Associazione:

- elegge un Vice- Presidente, un Segretario e un Tesoriere nel suo seno;
- redige e propone all'Assemblea Generale il Regolamento dell'Associazione stessa;
- delibera sulla domanda di adesione formulata dal richiedente;
- propone all'Assemblea Generale l'entità della quota d'iscrizione annuale;

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ad altro membro del Consiglio direttivo. Il Presidente ed il Vice – Presidente sono autorizzati a compiere tutte le operazioni bancarie in firma congiunta sia in deposito che in addebito o prelievo.

Per gli impegni di spesa superiore a €. 500,00 (euro cinquecento) il Presidente deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale ai sensi di quanto disposto dall'ART.12.

ART. 21

(Il Vicepresidente)

Il Vice – Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e la sua nomina dura 3 anni ed è rieleggibile. Il Vice – Presidente esercita in pieno le funzioni del Presidente, qualora quest'ultimo sia assente o temporaneamente impedito.

ART. 22

(Il Segretario)

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto su proposta del Presidente. Al Segretario spetta la funzione di direzione e coordinamento della Segreteria, provvede alla compilazione dei verbali. Il Segretario dispone l'accesso ai documenti dell'Associazione.

ART. 23

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta la gestione contabile dell'Associazione, ed è responsabile collegialmente con il presidente delle attività finanziarie ed amministrative dell'Associazione. Il Tesoriere tiene i libri contabili, provvede all'esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti ed alle spese necessarie, previa autorizzazione del Presidente. La gestione contabile viene chiusa al 31 Dicembre di ogni anno solare.

ART. 24

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 28

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative o fondo sociale;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Fondo Sociale è rappresentato: da contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi e le donazioni; dalla quota minima di adesione che verrà fissata all'inizio di ogni anno sociale; dalle quote annuali il cui pagamento deve essere effettuato entro il 15 Gennaio di ogni anno.

Trascorso detto termine e rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota ad un sollecito scritto, il Socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco. Può essere reintegrato con il successivo pagamento entro l'Anno.

ART. 29

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 30

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 35

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 36

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 37

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 38

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è rigorosamente democratica, apartitica, aconfessionale e non ammette discriminazione di sesso, di lingua e di razza.

Essa ha durata illimitata ed è paritariamente aperta a tutti coloro che sono sinceramente disponibili ad impegnarsi per le finalità proposte, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*

p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*

t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

- a) attività istituzionali nei confronti di associati, familiari e conviventi degli stessi;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito e cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II – Aderenti

ART. 7

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione A.N.P.AS "L'ARCA" IN MEMORIA DI PAOLO SARACINO E STEFANO PELLICIONI ONLUS" comprende le seguenti categorie di soci:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Onorari;
- 3) Soci Volontari;
- 4) Soci Sostenitori.

L'assemblea stabilirà nel Regolamento dell'Associazione le caratteristiche delle differenti categorie dei Soci. I Soci Sostenitori e i Soci Onorati non hanno alcun diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 8

(Diritti e doveri)

Il Socio accetta il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione in conformità dello stesso.

- È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo

ART. 11

(Composizione dell'Assemblea e Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed in particolare ogni tre anni i membri del consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su proposta del Consiglio Direttivo sulle quote d'iscrizione
- approva le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale è il massimo Organo dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Onorari, Sostenitori e Volontari in regola con la quota associativa da pagarsi entro e non oltre il 15 Gennaio di ogni anno.

ART. 12

(Convocazione)

L'Assemblea Generale è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché a Termoli, almeno 2 volte l'anno e/o quando ne faccia richiesta scritta la metà più uno dei soci in regola con i versamenti di cui all'ART. 9.

Il Presidente convoca l'Assemblea. L'avviso di Convocazione, contenente la data il luogo e l'ordine del giorno, deve essere comunicato a ciascun socio per iscritto almeno 15 giorni prima rispetto alla data di convocazione, oppure mediante affissione all'albo presso la sede sociale, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo all'informazione dei Soci.

- 
- propone all'Assemblea Generale Ordinaria le linee programmatiche dell'Associazione;
 - provvede all'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci;
 - raccoglie ed elabora proposte operative per la realizzazione dei fini sociali, sottoponendole all'attenzione dell'Assemblea;
 - delibera in merito all'adesione dei Soci Onorari;
 - delibera sull'utilizzazione delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti all'Associazione e sull'utilizzazione dei proventi derivanti da attività commerciali, produttive marginali o attività diverse;
 - delibera sulla realizzazione di rapporti di lavoro verso terzi aventi carattere di collaborazione occasionale;
 - delibera sull'esclusione di un Socio inadempiente;
 - delega sotto la propria responsabilità l'esecuzione di particolari compiti a Commissioni costituite da Soci o a singoli soci.

ART. 18

(Validità del Consiglio Direttivo)

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. All'interno del Consiglio direttivo non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Ove siano assenti entrambi, il Consiglio viene rinviato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ogni Socio mandatario ha la piena facoltà di rassegnare le dimissioni dal suo incarico sociale. In tal caso spetterà al Consiglio Direttivo provvedere, con delibera, alla sua sostituzione. Il mandatario così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale, la quale potrà ratificare o meno la nomina: nel secondo caso provvederà ad una nuova elezione.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea Generale in seduta Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 19

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza dei voti, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. L'elezione si svolge a scrutinio segreto.

ART. 20

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente presiede l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spettano: la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed adotta in casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone l'Assemblea Generale nella prima riunione successiva; la direzione ed il controllo dell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS, L'Organo di controllo "può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".

ART. 25

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sempreché il controllo contabile non sia stato affidato all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 26

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente questi viene sostituito dal Proboviro più anziano di età. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e dirimere tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi. Le sue delibere sono insindacabili ed inappellabili. Il Collegio dei Probiviri propone all'Assemblea Generale in seduta Ordinaria l'esclusione del Socio inadempiente di cui all'ART. 9. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. La decisione dei Probiviri deve essere messa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e comunicata dallo stesso all'Associazione e al Socio, non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 27

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Tutti

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 31

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente. In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 32

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta per iscritto da consegnare al presidente o al vicepresidente. Entro 15 giorni il presidente o il vicepresidente garantisce l'accesso ai libri sociali.

ART. 33

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 34

(Volontari)

statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 39

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 40

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cognome **NIRO**
 Nome **VINCENZO**
 nato il **07-07-1942**
 (atto n. **105** il **1** A. **1942**)
 SERRACAPRIOLA (FG)
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **TERNOLI (CB)**
 Via **PIANOSA 13**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **PENSIONATO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **160**
 Capelli **Bianchi**
 Occhi **Marroni**
 Segni particolari **NN**

Firma del titolare *Vincenzo Niro*
 TERNOLI il **11-05-2012**
 Il SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3. Cognome **NIRO**
 4. Nome **VINCENZO**
 5. Data di nascita **07/07/1942**
 6. Numero di identificazione personale **NRIVCN42L07I641Y**
 7. Numero di identificazione della tessera **80380001400008100638**
 8. Scadenza **19/01/2022**
 9. SSN-MIN SALUTE - **500001**

REPUBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 REGIONALE DI SERVIZI

Codice Fiscale **NRIVCN42L07I641Y** Sesso **M**
 Cognome **NIRO**
 Nome **VINCENZO**
 Luogo di nascita **SERRACAPRIOLA**
 Provincia **FG**
 Data di nascita **07/07/1942**
 Data di scadenza **19/01/2022**

Scadenza : **07-07-2022**
 Diritti : **5.66**



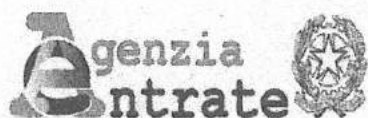
AR 0269570



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI **TERNOLI**

CARTA D'IDENTITÀ
 N° **AR 0269570**
 DI **NIRO VINCENZO**



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**

Oggetto: **ATTO PRIVATO VERBALE ASSEMBLEA DEL 04.06.2021 DI ANNULLA
E SOSTITUISCE STATUTO ASSOCIAZIONE REG IL 27.10.2020 SERIE 3 N. 867-**

Classificazione:

Mittente: **NIRO VINCENZO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0030265**

Data: **25/06/2021 11:01:40**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT TERMOLI - DP CAMPOBASSO**

Rg. il 25/06/2021

30/6 N. 679